

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE

ART.1

La finalità delle norme contenute nel presente Regolamento è quella di assicurare un buon, libero, costante, regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private.

ART.2

Definizioni :

- **fossi e canali** : tutti i corsi d'acqua e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque;
- **scoline stradali** : piccoli fossi posti a lato delle strade con lo scopo unico di raccogliere le acque piovane e/o irrigazione provenienti dalla strada e/o dalla proprietà confinante;
- **ciglio** : punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;
- **sponda/scarpata** : lato del fossato che va dal ciglio al fondo fosso;
- **riva** : fascia del piano campagna di circa 2 metri addossata al ciglio;
- **invaso** : porzione di canale o fosso in cui scorre l'acqua;
- **risezionatura** : escavazione del fossato al fine di ripristinare una sezione e/o pendenze di scorrimento delle acque adeguata per portata;
- **spurgo** : pulizia del fossato con asporto del materiale depositatosi nel corso del tempo al fine di ripristinare l'originale vaso;
- **taglio** : taglio delle erbe e della ramaglia presenti all'interno del fossato al fine di garantire un normale e agevole deflusso delle acque;
- **tombinamenti** : tratto di fossato coperto con scorrimento delle acque all'interno di un manufatto in cemento normalmente posto per consentire l'accesso al fondo o all'abitazione o comunque per consentire il passaggio di mezzi sopra il fossato;
- **paratoie** : saracinesca che regola il deflusso delle acque mediante parziale o totale chiusura dell'invaso;
- **chiaviche** : opera in muratura per regolare il deflusso delle acque mediante paratoie e simili.
- **utilizzatore dei terreni** : proprietario, affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc...

ART.3

Al fine di non ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere, che possono ostacolare il deflusso delle acque, lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora degli alberi ad alto fusto o medio fusto, per le viti, gli arbusti, siepi dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 0,5 metri dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste dal C.C. in materia di confine, dal codice della strada e da altre disposizioni in materia.

Tutte le essenze, arboree, arbustive, erbacee o altre opere o manufatti che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, si trovano ubicate a distanze inferiori a quelle previste dal precedente comma, o sulle sponde o nell'invaso dei fossi e canali potranno essere rimosse dal Comune qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatte salve le essenze, arboree, arbustive, erbacee o altre opere o manufatti tutelate dalle normative in vigore.

ART.4

E' vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscono il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami e altri materiali i fossi e i canali stradali, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

ART.5

E' fatto obbligo ai frontisti di provvedere a che i fossi e canali situati lungo le strade di qualsiasi specie e fra le proprietà private siano costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate, il deflusso delle acque si verifichi regolarmente senza danno alle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

ART.6

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine fra proprietà private dovranno essere spurgati a cura e spese dei soggetti utilizzatori dei terreni.

Nel caso in cui gli utilizzatori dei terreni non siano identificabili, il Comune farà riferimento direttamente al proprietario.

ART.7

I fossi privati il cui invaso risulti insufficiente al normale deflusso dell'acqua che in essi si riversa dovranno essere risezionati a cura e spese degli stessi soggetti indicati al precedente articolo.

In caso di inadempienza o di possibile danno provocato, il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.

ART.8

Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico il Comune provvede, qualora non sia stato eseguito dai frontisti, ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento, ecc..) ed alla programmazione degli stessi.

Le modalità di intervento saranno le seguenti:

- a) comunicazione degli interventi da eseguire a mezzo notifica con raccomandata a/r;
- b) esecuzione dei lavori e deposito sulla riva della proprietà privata del materiale di risulta.

Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del fondo non sia disponibile al deposito del materiale, dovrà darne comunicazione al Comune entro 15 gg dalla data di notifica di cui al precedente punto a) e il materiale non depositato sulla riva sarà smaltito a termini di legge con addebito del 50% dei costi di trasporto e smaltimento.

Gli interventi programmati dovranno essere eseguiti nei periodi compatibili con le attività colturali in atto dei fondi, ad esclusione di interventi urgenti indifferibili.

Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall'Amministrazione o concordati con gli enti come più urgenti.

ART.9

Qualora per motivi di ordine idraulico o pulizia del territorio, fosse necessario l'escavazione di una nuova scolina o fossato lungo strade ad uso pubblico, il Comune potrà attivarsi notificando alle ditte frontiste l'esecuzione dei lavori. L'escavazione e la riattivazione di fossati sarà eseguita a cura del Comune posizionando l'asse degli stessi sul confine catastale o comunque nella posizione tecnicamente più opportuna.

ART.10

Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti con strade (pubbliche o private serventi più abitazioni) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di metri 1 dal ciglio del fosso o del ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

ART.11

Dovranno essere a cura dei proprietari o detentori del fondo frontisti:

- a) estirpate e tagliate le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato;
- b) tenute pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà o fondo utilizzato;
- c) aperti nuovi fossi/canali che fossero necessari per il regolare scolo delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori;
- d) mantenute espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) rimossi alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali o fossi che per eventi ambientali o altra causa cadessero nei corsi d'acqua;
- f) tagliati i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi, limitrofi ai corsi d'acqua, rimuovendo ogni residuo che nell'espletamento del taglio o della manutenzione cadesse nel fosso o canale.
- g) Mantenuto in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi (es. tombinamenti).
- h) Garantire in caso di eliminazione o spostamento di fossati/canali, il corretto deflusso delle acque e il mantenimento delle eventuali servitù, ed acquisite le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

ART.12

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dall'ufficio tecnico e dagli agenti di polizia municipale, nonché dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali sono punite con le sanzioni previste dalla normativa vigente.=

ART.13

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Servizio può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio. L'esecuzione d'ufficio è a spese delle ditte interessate.

ART.14

Le norme del presente Regolamento approvato con il presente provvedimento C.C. n° 6 del 10.04.01 entrano in vigore dopo la ripubblicazione dopo 15 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera succitata.



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Roma, 1 – 31055 Quinto di Treviso TV – Tel. 0422/472311 Fax 0422/472380

Codice Fiscale 80008290266 - P.Iva 01253020265

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n°6 del 10/04/2001, trasmessa al Co.Re.Co. in data 12/04/2001, prot. n. 7254, e da questo presa in carico in data 17/04/2001, prot. n. 2630. La deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal 12/04/2001 al 27/04/2001 ed è divenuta esecutiva in data 13.05.2001.

La deliberazione di approvazione del regolamento in questione è stata ripubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14/05/2001 al 29/05/2001.

Il Regolamento è entrato in vigore dopo la summenzionata ripubblicazione, così come previsto dallo stesso Regolamento.